

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1633 del 09 settembre 2014**

pag. 1/3

TRANSCODIFICA RIFIUTI

Diversamente da quanto previsto nel precedente Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006, le operazioni di smaltimento e di recupero non sono più nettamente suddivise né identificate con riferimento ai punti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. Infatti, alcune operazioni che risultavano precedentemente connesse alla sola fase dello smaltimento (es.: trattamento biologico – chimico fisico), con le modifiche apportate all'allegato, vengono previste anche nella fase del recupero. Così come ad esempio le attività di trattamento dei rifiuti dei veicoli fuori uso, rientrano nelle nuove previsioni delle cosiddette attività combinate.

Inoltre viene introdotta una nuova definizione di operazione (precedentemente non individuata in nessuna parte del Codice), consistente nell'”accumulo temporaneo” di rifiuti pericolosi (punto 5.5. dell'allegato VIII), che riguarda l'operazione di smaltimento e quella di recupero (D15 e R13 degli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006), precedendo una soglia dimensionale di assoggettamento maggiore o uguale a 50 Mg, diversamente dalla precedente previsione che fissava in 10 t/g detta soglia.

Col presente allegato si forniscono le indicazioni relative alla transcodifica relativa alle operazioni sui rifiuti, rispetto alle precedenti previsioni dell'ex Allegato VIII alla Parte II.

Dir2008/1/CE (D. lgs. 152/06) Operazioni individuate nell'allegato VIII sostituito	Operazioni	Direttiva 2010/75/UE – Nuovo allegato VIII alla Parte II	Operazioni	Tempi applicazione Dir IED (art. 82, commi 1 e 2)
5.1. Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Da D1 a D15 R1 R5 R6	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , con capacità di oltre 10 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a. trattamento biologico; b. trattamento fisico-chimico; c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D8 D2 R3 R5* D9 D13 R12 D14 R12	7/01/2014 7/07/2015 per R3 7/01/2014 7/01/2014; 7/07/2015 per R12 7/01/2014; 7/07/2015 per R12

(2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno.	R8 R9	e. rigenerazione/recupero dei solventi;	R2	7/07/2015	
		f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;	R5	7/01/2014	
		g. rigenerazione degli acidi o delle basi;	R6	7/01/2014	
		h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;	R7	7/07/2015	
		i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;	R8	7/01/2014	
		j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;	R9	7/01/2014	
		k. lagunaggio	D4	7/01/2014	
		5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora	***		
		5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1)	a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;	D10 R1	7/01/2014 per rif. urbani e speciali pericolosi; 7/07/2015 per rif. speciali non pericolosi
			b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	D10 R1	
		5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	D8/D9	I. trattamento biologico	D8 D2
II. trattamento fisico-chimico	D9			7/01/2014	
III. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; **	D13			7/07/2015	
IV. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	D9			7/01/2014	
V. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.***	D13			7/07/2015	
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:					
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	D8/D9	I. trattamento biologico;	R3 D2 D8 R5*	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e D2	

		II. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; **	D13 R12	7/07/2015
		III. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	R3 R5 D9	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e R5
		IV. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. ***	R4	7/07/2015
		Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.	R12	7/07/2015
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate , escluse le discariche per i rifiuti inerti.	D1/D5	5.4. Discariche , quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(1) che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg , ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	D1 D5	7/01/2014
		5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg ,**** eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. *****	D15 R13	7/07/2015
		5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	D12	7/07/2015
*		Si veda l'art. 42 della Direttiva 2010/75/UE; ad esempio trattamento di terreni contaminati con la tecnica <i>bioremediation ex situ</i>		
**		Da intendere come operazione di preparazione della miscela ottimale per ottenere il potere calorifico e le caratteristiche che consentono l'incenerimento.		
***		Nel caso tale attività sia svolta all'interno di un centro di raccolta, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 209/2003, anche tale centro sarà assoggettato alla medesima scadenza.		
****		Le attività autorizzate con AIA che svolgono esclusivamente operazione D15 di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore alle 10 Mg/g, rimangono assoggettate ad AIA solo se superano la soglia dei 50 Mg. Diversamente escono dall'assoggettamento ad AIA.		
*****		Tale esclusione riguarda anche lo stoccaggio di rifiuti in conto proprio.		